

Repertorio n. 23826

Raccolta n. 6908

VERBALE DI ASSEMBLEA
REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventidue, il giorno ventinove del mese di aprile, alle ore dieci.

In Carini, in via Angelo Russello n. 1.

Io dott. MAURIZIO CITROLO Notaio in Palermo, iscritto nel ruolo del Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Palermo e Termini Imerese, redigo il verbale dell'assemblea straordinaria della società:

"OMER S.p.A.", con sede in Milano in via della Moscova n. 18, capitale sociale euro 5.750.000,00 interamente versato, diviso in 28.750.000 azioni prive di valore nominale, codice fiscale e numero di iscrizione nel registro delle imprese di Milano, Monza, Brianza e Lodi 01562570810, numero R.E.A. MI-2110369, indirizzo PEC omer@pec.omerspa.com; che si svolge in presenza o mediante collegamento audio-video del presidente e dei partecipanti, ove necessario con riferimento alle previsioni recate nell'art. 106 del D.L. 17 marzo 2020 n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020 n. 27, come prorogato dall'art. 6, comma 3, D.L. 183/2020 e poi dal D.L. 30 dicembre 2021 n. 228, convertito dalla legge 25 febbraio 2022 n. 15.

Pertanto io notaio dò atto che è presente il signor:

Russello Giuseppe, nato ad Isola delle Femmine il 25 marzo 1962, domiciliato per la carica presso la sede sociale sopra indicata, della cui identità personale io notaio sono certo, che dichiara di intervenire nella qualità di presidente del consiglio di amministrazione della predetta società, e di assumere, in tale qualità, la presidenza dell'assemblea, come previsto dallo statuto sociale.

Egli dichiara:

1. che la Società non è soggetta alla disciplina prevista per le società quotate in mercati regolamentati contenuta nel D. Lgs. n. 58/1998 e successive modifiche integrazioni (il TUF), né a quella contenuta nel Regolamento Consob adottato con delibera n. 11971/1999 e successive modifiche e integrazioni, in quanto:

a. le azioni della Società sono negoziate su Euronext Growth Milan, sistema multilaterale di negoziazione, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., dotato di specifica disciplina (il "Regolamento Emittenti EGM");

b. la Società non ha azioni diffuse tra il pubblico in maniera rilevante secondo i parametri fissati dall'Articolo 2-bis della delibera Consob n. 14372/2003 e successive modifiche e integrazioni;

2. che l'assemblea è stata convocata in questo luogo, per quest'oggi e per quest'ora, in unica convocazione, in seduta ordinaria e straordinaria, mediante avviso pubblicato in data 14 aprile 2022, ai sensi dell'art. 15.2 dello Statuto, sul

Registrato all' Agenzia
delle Entrate di
PALERMO
in data 04 maggio 2022
al n. 14894 serie 1T

sito internet della società www.omerspa.com, alla sezione omerspa.com/it/corporate-governance/assemblea-degli-azionisti/, nonché sul sito di Borsa Italiana S.p.A. (www.borsaitaliana.it), e, per estratto, sul quotidiano "ItaliaOggi";

3. che sono stati regolarmente espletati gli altri adempimenti informativi previsti dal Codice Civile e dal Regolamento Emittenti EGM, mediante messa a disposizione del pubblico, presso la sede legale della Società e il sito internet della Società, della documentazione prevista dalla normativa vigente entro i termini di legge;

4. che in virtù dell'entrata in vigore del Decreto Legge n. 18/2020 come prorogato dalla Legge n. 15/2022 di conversione e modifica del Decreto Legge n. 228/2021, la Società ha ritenuto di avvalersi della facoltà ivi prevista di prevedere che l'assemblea si svolga senza partecipazione fisica da parte dei soci, degli amministratori e dei sindaci, e quindi mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto, ai sensi e per gli effetti di cui agli art. 2370, quarto comma, del Codice Civile, senza, in ogni caso, la necessità che si trovino nel medesimo luogo il presidente e il segretario o il notaio;

5. che a tal fine, ai predetti soggetti è stato fornito apposito link per collegarsi, via video-audio conferenza, all'odierna assemblea;

6. che la legittimazione all'intervento viene da lui verificata sulla base di apposita comunicazione rilasciata dall'intermediario autorizzato sulla base delle evidenze alla data del 20 aprile 2022;

7. che per la parte ordinaria si procede con separata verbalizzazione;

8. che, oltre al presidente del consiglio di amministrazione, ing. Giuseppe Russello, presente fisicamente, sono presenti, fisicamente ovvero tramite collegamento audio-video:


a) gli altri componenti del consiglio di amministrazione, ce precisamente la signora Russello Vincenza, vice presidente, ed i signori: Giosuè Salvatore, consigliere delegato; Costa Angelo e Polizzi Roberto, consiglieri;

b) l'intero collegio sindacale, composto dal dott. Fabrizio Escheri, presidente, e dai signori d.ssa Antonina Parrotta e dott. Marco Sposito, sindaci effettivi;

c) azionisti portatori di 22.818.560 (ventiduemilionioctocottdiciottomilacinquecentosessanta) azioni, e precisamente:

- il medesimo Russello Giuseppe, sia in proprio, quale titolare di 75.000 azioni, sia nella qualità di legale rappresentante della società "Halfa s.r.l." con sede in Milano, titolare di 21.150.000 azioni;

- la signora Russello Vincenza, titolare di 50.000 azioni;



- il signor Tomaino Roberto nato a Catanzaro il 10 luglio 1975, portatore delle deleghe dei soci: Azimut Capital Management SGR S.p.A., titolare di 29.827 azioni; Marlborough European Multi-Cap Fund, titolare di 337.500 azioni; Eurizon Capital SGR S.p.A., titolare di 280.000 azioni; Eurizon Capital SGR - Eurizon Azioni PMI Italia, titolare di 240.000 azioni; Eurizon Capital SGR - Eurizon Italian Fund - ELTIF, titolare di 95.000 azioni; Eurizon Capital SGR - Eurizon PIR Italia - ELTIF, titolare di 49.500 azioni; AZ Fund 1 AZ Allocation PIR Italian Excellence 30, titolare di 9.000 azioni; HSBC Microcaps Euro, titolare di 91.247 azioni; AZ Fund 1 AZ, titolare di 197.486 azioni; AZ Fund 1 AZ Allocation PIR Italian Excellence 70, titolare di 214.000 azioni; per un totale di numero 22.818.560 azioni ordinarie, presenti in Assemblea, su n. 28.750.000, pari al 79,369% del capitale sociale rappresentato da azioni con diritto di voto;

9. che tutti gli azionisti presenti, in proprio o per delega, hanno trasmesso alla Società apposita comunicazione rilasciata dall'intermediario autorizzato, sulla base delle proprie scritture contabili, che attesta la loro legittimazione all'intervento e al voto secondo quanto previsto nell'avviso di convocazione;

10. che il capitale sociale della Società sottoscritto ed integralmente versato alla data odierna è di Euro 5.750.000 rappresentato da n. 28.750.000 azioni ordinarie, prive del valore nominale, come da Articolo 5 dello Statuto della Società; come infatti previsto dallo statuto, ogni azione ordinaria dà diritto ad un voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie della Società. Alla data odierna la Società non detiene azioni proprie;

11. che in prima convocazione, l'Assemblea è regolarmente costituita quando è rappresentata almeno la metà del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta del capitale sociale rappresentato in assemblea sommato alla partecipazione rappresentativa delle azioni proprie; pertanto, il quorum costitutivo deve essere calcolato su n. 28.750.000 azioni ordinarie, mentre il quorum deliberativo deve essere calcolato su n. 28.750.000 azioni ordinarie;

12. che gli "azionisti significativi" della Società ai sensi del Regolamento Emittenti EGM, alla data odierna, sono:

- "Halfa s.r.l." con sede in Milano, titolare di 21.150.000 azioni, pari al 73,57% dell'intero capitale sociale;

13. che la Società non è a conoscenza dell'esistenza di patti parasociali ai sensi dell'Articolo 2341-bis c.c.;

14. ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n. 196/2003 e successive modificazioni e integrazioni nonché del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), i dati personali degli azionisti, necessari ai fini della partecipazione all'Assemblea, saranno trattati dalla Società in qualità di titolare del trattamento per le finalità strettamente

connesse all'esecuzione degli adempimenti assembleari e societari in modo da garantire, comunque, la sicurezza e la riservatezza dei dati medesimi. Tali dati potranno formare oggetto di comunicazione ai soggetti nei cui confronti tale comunicazione sia dovuta in base a norme di legge, di regolamento o comunitarie. Ogni interessato potrà esercitare i diritti previsti dall'art. 15 e ss. del GDPR;

15. l'ordine del giorno è da tutti i presenti conosciuto ed accettato e non sono pervenute alla Società, precedentemente allo svolgimento dell'adunanza, domande sulle materie all'ordine del giorno né richieste di integrazione dello stesso.

Pertanto il comparente dichiara l'assemblea validamente costituita a norma dell'articolo 2366 c.c. e dell'art. 106 del D.L. 17 marzo 2020 n. 18 per discutere e deliberare sul seguente

ordine del giorno:

(per la parte ordinaria)

(Omissis)

(per la parte straordinaria)

1) Modifica del vigente testo di statuto sociale a seguito della ridenominazione del mercato AIM Italia in Euronext Growth Milan di cui all'Avviso n. 31776 di Borsa Italiana S.p.A.; delibere conseguenti.

Il presidente dà atto:

- che una relazione del consiglio di amministrazione in ordine a quanto previsto all'ordine del giorno è stata pubblicata sui predetti siti internet unitamente all'avviso di convocazione;

- che comunque il Presidente spiega agli intervenuti che la proposta di modifica dello statuto sociale è finalizzata a recepire quanto comunicato da Borsa Italiana S.p.A. nell'avviso n. 31776 pubblicato in data 27 settembre 2021, avente ad oggetto le attività di rebranding dei mercati dalla stessa organizzati e gestiti a seguito del recente compimento delle operazioni di acquisizione del gruppo Borsa Italiana da parte di Euronext N.V. In conseguenza delle menzionate attività di rebranding, a partire dal 25 ottobre 2021, i Regolamenti del mercato AIM Italia sono stati modificati al fine di ridenominare il Mercato AIM Italia, sul quale sono negoziati gli strumenti finanziari della Società, in Euronext Growth Milan. La figura del Nominated Adviser invece è stata ridenominata in Euronext Growth Advisor. In forza di tale modifica, si evidenzia quindi l'opportunità di aggiornare tutti i riferimenti alle precedenti denominazioni dei mercati e dei regolamenti di Borsa Italiana presenti nel vigente testo di statuto sociale. In particolare, saranno oggetto di modifica e allineamento i riferimenti alle denominazioni dei mercati inseriti all'interno degli artt. 5, 10, 12, 13, 14, 16, 31 e 33.

Il Presidente dà lettura della proposta di delibera contenuta nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione, infra trascritta, e dichiara aperta la discussione.

Nessuno chiedendo la parola, il Presidente pone in votazione la proposta di delibera di cui è stata data lettura e di seguito trascritta.

L'Assemblea degli azionisti di Omer S.p.A., riunita in sede straordinaria, udita l'esposizione del Presidente nonché vista la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sulle materie all'ordine del giorno,

delibera

- 1) di approvare le modifiche statutarie proposte ed in particolare le modifiche degli articoli 5, 10, 12, 13, 14, 16, 31 e 34, come meglio descritte in narrativa, secondo quanto esposto in narrativa e dettagliatamente rappresentato nella relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione, approvando integralmente per l'effetto il testo del nuovo statuto sociale così come modificato;
- 2) di conferire al consiglio di amministrazione, e per esso al Presidente del Consiglio di Amministrazione pro-tempore, con facoltà di sub-delega, ogni più ampio potere per dare completa ed integrale esecuzione alle deliberazioni di cui ai punti precedenti, nonché apporti, ove necessario, aggiunte, modifiche e soppressioni formali che fossero richieste dalle competenti autorità per l'iscrizione della delibera nel Registro delle Imprese.

La proposta viene approvata, all'unanimità dei presenti, con il voto favorevole di n. 22.818.560 azioni su n. 22.818.560, pari al 100% del capitale sociale presente in assemblea.

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara sciolta l'assemblea, per la parte straordinaria, alle ore dieci e minuti venticinque. L'assemblea procede in sede ordinaria come da separata verbalizzazione.

Richiesto io notaio ho redatto questo verbale e ne ho dato lettura al presidente ed ai partecipanti mediante collegamento audio-video o fisicamente presenti.

Scritto da me notaio in tre fogli di cui occupa nove pagine intere e fin qui della decima.

FIRMATO: Giuseppe Russello - Notaio Maurizio Citrolo
Copia conforme all'originale, compreso l'allegato "A".

Si rilascia per gli usi consentiti dalla legge
Palermo

Allegato "A" al rep. 23826/6908

STATUTO DELLA SOCIETÀ

TITOLO I

DENOMINAZIONE, SEDE, OGGETTO, DURATA

Articolo 1 (Denominazione)

1.1. È costituita una società per azioni con la denominazione:

"OMER S.p.A."

Articolo 2 (Sede)

2.1. La società ha sede in Milano.

2.2. L'organo amministrativo ha facoltà di istituire o di sopprimere sedi secondarie, di trasferire la sede sociale nell'ambito del territorio nazionale e di istituire e di sopprimere ovunque unità locali operative (succursali, sedi secondarie, filiali, uffici amministrativi senza stabile rappresentanza, recapiti, ecc.).

2.3. Il domicilio dei soci, nei rapporti con la società o tra di loro, è quello che risulta dal libro dei soci, salva diversa elezione di domicilio comunicata per iscritto all'organo amministrativo.

Articolo 3 (Oggetto sociale)

3.1. La Società ha per oggetto l'esercizio, anche attraverso l'assunzione di partecipazioni o interessenze in società ed enti già costituiti o da costituire - sia in Italia che all'estero - di attività manifatturiere, sistemistiche, impiantistiche finalizzate a:

- i. l'ideazione, progettazione, costruzione ed installazione di componenti e sistemi per arredi ed allestimenti di mezzi di trasporto collettivo terrestri, marittimi e aerei;
- ii. l'ideazione, progettazione costruzione ed installazione di carpenterie;
- iii. l'ideazione, Progettazione e Costruzione di componenti e di materiale rotabile ferroviario, tranviario, filoviario, per metropolitane e per miniere;
- iv. la riparazione e manutenzione di componenti, impianti e di materiale rotabile ferroviario, tranviario, filoviario e per metropolitane;
- v. l'ideazione, progettazione e fabbricazione di parti e accessori per autoveicoli;
- vi. la lavorazione di materie plastiche e materiali compositi per parti e accessori di mezzi di trasporto e di arredo;
- vii. l'esecuzione di attività di progettazione, lavorazione e costruzione per conto terzi.

3.2. La società potrà pure assumere partecipazioni in altre società la cui attività industriale, commerciale e finanziaria sia analoga, affine e comunque connessa alla propria, e svolgere il coordinamento tecnico e finanziario delle società partecipate e la prestazione in loro favore di servizi finanziari e di gestione.

3.3. La società può compiere tutte le operazioni commerciali,

immobiliari e finanziarie che saranno ritenute utili dagli amministratori per il conseguimento dell'oggetto sociale, con esclusione di attività finanziarie riservate.

Articolo 4 (Durata)

4.1. La durata della società è fissata sino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta).

TITOLO II

AZIONI, OBBLIGAZIONI, CAPITALE SOCIALE

Articolo 5 (Capitale sociale e azioni)

5.1. Il capitale sociale ammonta ad Euro 5.750.000,00 (cinquemilionisettecentocinquantamila), ed è diviso in n. 28.750.000 (ventottomilionisettecentocinquantamila) azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale.

5.2. Le azioni sono sottoposte al regime di dematerializzazione ed immesse nel sistema di gestione accentrata degli strumenti finanziari ai sensi degli artt. 83-bis e seguenti del D. Lgs. n. 58/1998, come successivamente modificato ("TUF").

5.3. Le azioni possono costituire oggetto di ammissione alla negoziazione su sistemi multilaterali di negoziazione ai sensi degli artt. 77-bis e seguenti del TUF, con particolare riguardo al sistema multilaterale di negoziazione denominato Euronext Growth Milan, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. ("Euronext Growth Milan").

5.4. La Società può emettere, ai sensi della legislazione di tempo in tempo vigente, categorie speciali di azioni fornite di diritti diversi, anche per quanto concerne l'incidenza delle perdite, determinandone il contenuto con la deliberazione di emissione, nonché strumenti finanziari partecipativi.

Articolo 6 (Trasferimento delle azioni)

6.1. Le azioni sono nominative, indivisibili, liberamente trasferibili e conferiscono ai loro titolari uguali diritti. In particolare, ogni azione attribuisce il diritto ad un voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie della società nonché gli altri diritti patrimoniali e amministrativi ai sensi di statuto e di legge.

Articolo 7 (Obbligazioni e altri strumenti finanziari)

7.1. La società può emettere qualsiasi categoria di obbligazioni, convertibili e non convertibili, nominative o al portatore, ordinarie o indicizzate, conformemente alle vigenti disposizioni normative.

7.2. La società, con delibera da assumersi da parte dell'assemblea straordinaria, può emettere strumenti finanziari forniti di diritti patrimoniali o anche di diritti amministrativi, escluso il diritto di voto nell'assemblea generale degli azionisti.

Articolo 8 (Aumento del capitale)

8.1. Il capitale può essere aumentato a pagamento, mediante nuovi conferimenti in denaro o in natura, o a titolo

gratuito, mediante passaggio a capitale di riserve o altri fondi disponibili, con la deliberazione dell'assemblea straordinaria dei soci.

8.2. È consentito che il diritto di opzione spettante ai soci sia escluso, ai sensi dell'art. 2441, comma 4, secondo periodo, c.c., nei limiti del 10% (dieci per cento) del capitale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e ciò sia confermato in apposita relazione da un revisore legale o da una società di revisione legale.

8.3. Ai sensi dell'art. 2349 c.c., l'assemblea straordinaria può deliberare l'assegnazione di utili ai prestatori di lavoro dipendenti delle società o di società controllate mediante l'emissione, per un ammontare corrispondente agli utili stessi, di speciali categorie di azioni da assegnare individualmente ai prestatori di lavoro, con norme particolari riguardo alla forma, al modo di trasferimento ed ai diritti spettanti agli azionisti. Il capitale sociale deve essere aumentato in misura corrispondente.

8.4. L'assemblea straordinaria può altresì deliberare l'assegnazione ai prestatori di lavoro dipendenti della società o di società controllate di strumenti finanziari, diversi dalle azioni, forniti di diritti patrimoniali o anche di diritti amministrativi, escluso il voto nell'assemblea generale degli azionisti. In tal caso possono essere previste norme particolari riguardo alle condizioni di esercizio dei diritti attribuiti, alla possibilità di trasferimento ed alle eventuali cause di decadenza o riscatto.

Articolo 9 (Conferimenti e finanziamenti dei soci)


9.1. I conferimenti dei soci possono avere ad oggetto somme di denaro, beni in natura o crediti, secondo le deliberazioni dell'assemblea. I soci possono finanziare la società con versamenti fruttiferi o infruttiferi, in conto capitale o altro titolo, anche con obbligo di rimborso, in conformità alle vigenti disposizioni normative e regolamentari.

Articolo 10 (Recesso)

10.1. I soci hanno diritto di recedere nei casi e con gli effetti previsti dalla legge.

10.2. Non spetta tuttavia il diritto di recesso nei casi di cui all'art. 2437, comma 2, c.c..

10.3. È altresì riconosciuto il diritto di recesso ai soci che non abbiano concorso all'approvazione delle deliberazioni che comportino, anche indirettamente, l'esclusione o la revoca dalle negoziazioni, salva l'ipotesi in cui, per effetto dell'esecuzione della delibera, gli azionisti della società si trovino a detenere, o gli siano assegnate, esclusivamente azioni ammesse alle negoziazioni su Euronext Growth Milan o su un mercato regolamentato dell'Unione Europea o su di un sistema multilaterale di negoziazione registrato come "Mercato di crescita delle PMI" ai sensi



dell'art. 33 della direttiva 2014/65 MIFID (e sue successive modifiche o integrazioni) che abbia previsto tutele equivalenti per gli investitori.

Articolo 11 (Identificazione azionisti)

11.1. La società può chiedere, in qualsiasi momento e con oneri a proprio carico, agli intermediari, attraverso le modalità previste dalle norme legislative e regolamentari di volta in volta vigenti, i dati identificativi degli azionisti che detengano azioni in misura superiore allo 0,5% (zero virgola cinque per cento) del capitale sociale, unitamente al numero di azioni registrate sui conti ad essi intestati.

11.2. La società è tenuta a effettuare la medesima richiesta su istanza di uno o più soci che rappresentino, da solo o insieme ad altri azionisti, almeno il 5% (cinque per cento) del capitale sociale avente diritto di voto nell'assemblea ordinaria, da comprovare con il deposito di idonea certificazione. Salva diversa previsione inderogabile, legislativa o regolamentare, di volta in volta vigente, i costi relativi alla richiesta di identificazione degli azionisti su istanza dei soci, sono sopportati in misura paritaria (fatta eccezione unicamente per i costi di aggiornamento del libro soci che restano a carico della società) dalla società e dai soci richiedenti.

11.3. La richiesta di identificazione degli azionisti, sia su istanza della società sia su istanza dei soci, può anche essere parziale, vale a dire limitata all'identificazione degli azionisti che non abbiano espressamente vietato la comunicazione dei propri dati e che detengano una partecipazione pari o superiore a una determinata soglia.

11.4. La società deve comunicare al mercato, con le modalità previste dalle norme legislative e regolamentari di volta in volta vigenti, l'avvenuta presentazione della richiesta di identificazione, sia su istanza della società sia su istanza dei soci, rendendo note, a seconda del caso, rispettivamente, le relative motivazioni ovvero l'identità e la partecipazione complessiva dei soci istanti. I dati ricevuti sono messi a disposizione di tutti i soci senza oneri a loro carico.

Articolo 12 (Comunicazione partecipazioni rilevanti)

12.1. A partire dal momento in cui le azioni emesse dalla società siano ammesse alle negoziazioni sull'Euronext Growth Milan, è applicabile, ai sensi del Regolamento Euronext Growth Milan approvato e pubblicato da Borsa Italiana S.p.A. e successive modificazioni e integrazioni (il "Regolamento Euronext Growth Milan"), la disciplina relativa alle società quotate in tema di trasparenza e informativa, ed in particolare sugli obblighi di comunicazione delle partecipazioni rilevanti, prevista dal TUF e dai regolamenti di attuazione emanati da Consob, pro tempore vigente (la "Disciplina sulla Trasparenza"), salvo quanto qui previsto. Gli azionisti dovranno comunicare al Consiglio di

Amministrazione della società il raggiungimento o il superamento delle soglie di partecipazione previste dalla disciplina tempo per tempo applicabile, ovvero le riduzioni al di sotto di tali soglie (la "Partecipazione Significativa").

12.2. La comunicazione dovrà essere effettuata, con raccomandata con ricevuta di ritorno da inviarsi all'organo amministrativo presso la sede legale della società o tramite comunicazione all'indirizzo di posta elettronica certificata della società, senza indugio e comunque entro il quarto giorno di borsa aperta dalla data di perfezionamento dell'atto o dell'evento che ha determinato il sorgere dell'obbligo, indipendentemente dalla data di esecuzione secondo i termini e le modalità previsti dalla Disciplina sulla Trasparenza.

12.3. La mancata comunicazione al Consiglio di Amministrazione del superamento della soglia rilevante o di variazioni di Partecipazioni Significative comporterà l'applicazione della Disciplina sulla Trasparenza.

12.4. In ogni caso, il Consiglio di Amministrazione ha diritto di chiedere ai soci informazioni sulle loro partecipazioni al capitale sociale.

Articolo 13 (Disposizioni in materia di offerta pubblica di acquisto e scambio)

13.1. A partire dal momento in cui le azioni emesse dalla società sono ammesse alle negoziazioni sull'Euronext Growth Milan, si rendono applicabili, per richiamo volontario e in quanto compatibili, le disposizioni in materia di offerta pubblica di acquisto e di scambio obbligatoria relative alle società quotate di cui al D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (qui di seguito, "TUF") ed ai regolamenti Consob di attuazione (qui di seguito, la "Disciplina Richiamata") limitatamente alle disposizioni richiamate nel Regolamento Euronext Growth Milan come successivamente modificato.

13.2. Resta inteso che l'obbligo di offerta previsto dall'art. 106, comma 3, lettera b) TUF non troverà applicazione, alle condizioni previste dal comma 3-quater della medesima disposizione, sino alla data dell'assemblea convocata per approvare il bilancio relativo al quinto esercizio successivo all'ammissione delle azioni della società su Euronext Growth Milan.

13.3. Qualsiasi determinazione opportuna o necessaria per il corretto svolgimento dell'offerta (ivi comprese quelle eventualmente afferenti la determinazione del prezzo di offerta) sarà adottata ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1349 c.c., su richiesta della società e/o degli azionisti, dal Panel di cui al Regolamento Euronext Growth Milan predisposto da Borsa Italiana, che disporrà anche in ordine a tempi, modalità, costi del relativo procedimento, ed alla pubblicità dei provvedimenti così adottati in conformità

al Regolamento stesso.

13.4. Fatto salvo ogni diritto di legge in capo ai destinatari dell'offerta, il superamento della soglia di partecipazione prevista dall'art. 106, commi 1, 1-bis, 1-ter, 3 lettera (a), 3 lettera (b) - salva la disposizione di cui al comma 3-quater - e 3-bis TUF, ove non accompagnato dalla comunicazione al Consiglio di Amministrazione e dalla presentazione di un'offerta pubblica totalitaria nei termini previsti dalla disciplina richiamata e da qualsiasi determinazione eventualmente assunta dal Panel con riferimento alla offerta stessa, nonché qualsiasi inottemperanza di tali determinazioni comporta la sospensione del diritto di voto sulla partecipazione eccedente.

13.5. Si precisa che le disposizioni di cui al presente Articolo si applicano esclusivamente nei casi in cui all'offerta pubblica di acquisto e di scambio non siano applicabili in via diretta - ma per richiamo volontario - le disposizioni in materia di offerta pubblica di acquisto e di scambio previste dal TUF.

Articolo 14 - Articoli 108 e 111 TUF

14.1. A partire dal momento in cui le Azioni emesse dalla Società sono ammesse alle negoziazioni sull'Euronext Growth Milan, si rendono applicabili per richiamo volontario ed in quanto compatibili anche le disposizioni in materia di obbligo di acquisto e di diritto di acquisto relative alle società quotate di cui rispettivamente agli artt. 108 e 111 TUF ed ai regolamenti Consob di attuazione.

14.2. In deroga al regolamento approvato con Delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato e integrato (il "Regolamento Emittenti Consob"), e fatte salve diverse disposizioni di legge o di regolamento, in tutti i casi in cui il Regolamento Emittenti Consob preveda che Consob debba determinare il prezzo ai fini dell'obbligo di acquisto e del diritto di acquisto di cui, rispettivamente, agli artt. 108 e 111 TUF, tale prezzo sarà pari al maggiore tra (i) il prezzo più elevato previsto per l'acquisto di titoli della medesima categoria nel corso dei 12 (dodici) mesi precedenti il sorgere del diritto o dell'obbligo di acquisto da parte del soggetto a ciò tenuto, nonché dai soggetti operanti di concerto con lui, per quanto noto al consiglio di amministrazione, e (ii) il prezzo medio ponderato di mercato degli ultimi 6 (sei) mesi prima del sorgere dell'obbligo o del diritto di acquisto.

14.3. Si precisa che le disposizioni di cui al presente Articolo si applicano esclusivamente nei casi in cui l'offerta pubblica di acquisto e di scambio non sia altrimenti sottoposta ai poteri di vigilanza della Consob e alle disposizioni in materia di offerta pubblica di acquisto e di scambio previste dal TUF.

14.4. Fatto salvo ogni diritto di legge in capo ai

destinatari dell'offerta, il superamento della soglia di partecipazione prevista dall'art. 108, commi 1 e 2, TUF non accompagnato dall'acquisto dei titoli da parte dei soggetti richiedenti nei casi e termini previsti dalla disciplina richiamata comporta la sospensione del diritto di voto sulla partecipazione eccedente.

TITOLO III

ASSEMBLEA, AMMINISTRAZIONE, CONTROLLI

Articolo 15 (Convocazione dell'assemblea)

15.1. L'assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio dev'essere convocata entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero, nei casi previsti dall'art. 2364, comma 2, c.c., entro 180 (centoottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

15.2. L'assemblea dei soci, sia ordinaria sia straordinaria, può essere convocata in Italia, anche fuori dal comune in cui si trova la sede sociale. L'assemblea viene convocata nei termini prescritti dalla disciplina di legge e regolamentare pro tempore vigente mediante avviso pubblicato sul sito internet della società, nonché, anche per estratto secondo la normativa vigente, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o in almeno uno dei seguenti quotidiani: il Sole 24 Ore, Milano Finanza o Italia Oggi. La convocazione deve contenere le informazioni richieste dalla normativa vigente, anche a ragione delle materie trattate.

15.3. I soci possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno anche prima dell'assemblea. Alle domande pervenute prima dell'assemblea è data risposta al più tardi durante l'assemblea. La società può fornire una risposta unitaria alle domande aventi lo stesso contenuto.

Articolo 16 (Maggioranze e competenze dell'assemblea)

16.1. Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria e straordinaria sono prese con le maggioranze richieste dalla legge, ad eccezione di quanto previsto dal successivo Articolo 31.

16.2. Qualora le azioni o gli strumenti finanziari della società siano ammessi alle negoziazioni su un sistema multilaterale di negoziazione e salvo ove diversamente previsto dal Regolamento Euronext Growth Milan e/o da un provvedimento di Borsa Italiana S.p.A., è necessaria la preventiva autorizzazione dell'assemblea ordinaria, ai sensi dell'art. 2364, comma 1, c.c., oltre che nei casi disposti dalla legge, nelle seguenti ipotesi: (i) acquisizioni di partecipazioni, imprese o altri cespiti che realizzino un "reverse take over" ai sensi del Regolamento Euronext Growth Milan; (ii) cessione di partecipazioni, imprese o altri cespiti che realizzino un "cambiamento sostanziale del business" ai sensi del Regolamento Euronext Growth Milan; (iii) richiesta della revoca dalla negoziazione sull'Euronext Growth Milan delle azioni della società come meglio

descritto nel successivo articolo 30.

Articolo 17 (Svolgimento dell'assemblea in tele-video conferenza)

17.1. Salva diversa disciplina tempo per tempo vigente, è possibile tenere le riunioni dell'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci, ed in particolare a condizione che:

- a. sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b. sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- c. sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno e
- d. vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della società nei quali gli intervenuti potranno affluire.

17.2. Verificandosi i presupposti di cui al precedente paragrafo 17.1, non è altresì necessaria la presenza nel medesimo luogo del presidente e del soggetto verbalizzante. La riunione si ritiene svolta nel luogo ove è presente il soggetto verbalizzante.

Articolo 18 (Presidenza dell'assemblea)

18.1. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione. In caso di assenza, impedimento o rinuncia di questo, l'assemblea è presieduta dalla persona eletta con il voto della maggioranza dei presenti. Funzione, poteri e doveri del presidente sono regolati dalla legge.

Articolo 19 (Verbale dell'assemblea)

19.1. Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da un verbale redatto dal segretario, designato dall'assemblea stessa, e sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal notaio, se richiesto dalla legge ovvero quando l'organo amministrativo o il presidente dell'assemblea lo ritengano opportuno. In tal caso, l'assistenza del segretario non è necessaria.

Articolo 20 (Diritto di intervento)

20.1. Hanno diritto ad intervenire in assemblea gli azionisti cui spetta il diritto di voto.

20.2. La legittimazione all'intervento in assemblea e all'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione alla società, effettuata dall'intermediario, in conformità alle proprie scritture contabili relative al

termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente alla data fissata per l'assemblea in prima convocazione, in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto, ovvero entro il diverso termine stabilito dalla normativa tempo per tempo applicabile.

20.3. Per quanto non diversamente disposto, l'intervento e il voto sono regolati dalla legge.

Articolo 21 (Numero, durata e compenso degli amministratori)

21.1. La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di 3 (tre) fino ad un massimo di 9 (nove) membri.

21.2. Gli amministratori durano in carica per tre esercizi, scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica, salve le cause di cessazione e di decadenza previste dalla legge e dal presente statuto, e sono rieleggibili.

21.3. Gli amministratori devono risultare in possesso dei requisiti di eleggibilità, previsti dalla legge e da altre disposizioni applicabili, e dei requisiti di onorabilità di cui all'arti. 147-quinquies TUF o di qualunque altro requisito previsto dalla disciplina applicabile. Almeno uno dei componenti del Consiglio di Amministrazione, ovvero due amministratori se il Consiglio di Amministrazione è composto da più di 7 (sette) membri, devono inoltre possedere i requisiti di indipendenza previsti dall'art. 147-ter, comma 4, TUF. Almeno uno di questi deve essere scelto tra i candidati che siano stati preventivamente individuati o valutati positivamente dall'Euronext Growth Advisor tempo per tempo incaricato.

21.4. Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute nell'esercizio delle loro funzioni. L'assemblea ordinaria potrà inoltre riconoscere agli amministratori un compenso ed un'indennità di fine mandato, anche sotto forma di polizza assicurativa. L'assemblea può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche, da suddividere a cura del consiglio ai sensi di legge.

21.5. All'organo amministrativo è data la facoltà, ferma restando la concorrente competenza dell'assemblea straordinaria, di assumere le deliberazioni concernenti la fusione e la scissione nei casi previsti dagli artt. 2505 e 2505-bis, c.c., l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie, la indicazione di quali tra gli amministratori hanno la rappresentanza della società, la riduzione del capitale in caso di recesso del socio, gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative, il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale, il tutto ai sensi dell'art. 2365, comma 2, c.c.

Articolo 22 (Nomina degli amministratori)

22.1. La nomina degli amministratori avviene sulla base di liste presentate dagli azionisti nelle quali ai candidati è assegnata una numerazione progressiva.

22.2. Hanno diritto di presentare le liste soltanto gli azionisti che da soli o insieme ad altri azionisti siano complessivamente titolari, alla data del deposito della lista presso la società, di azioni rappresentanti almeno il 10% (dieci per cento) del capitale sociale avente diritto di voto nell'assemblea ordinaria, da comprovare con il deposito di idonea certificazione. La certificazione comprovante la titolarità del numero di azioni necessario per la presentazione della lista dovrà essere prodotta al momento del deposito della lista stessa od anche in data successiva, purché entro il termine previsto per il deposito della lista.

22.3. Le liste presentate dagli azionisti devono contenere un numero di candidati almeno pari a 3 (tre), ciascuno abbinato ad un numero progressivo, e deve contenere ed espressamente indicare almeno un amministratore che possieda i requisiti di indipendenza previsti dalla normativa applicabile, ovvero due candidati indipendenti qualora la lista sia presentata per la nomina di un consiglio di amministrazione composto da 7 (sette) o più membri, fermo restando che almeno un amministratore in possesso dei requisiti di indipendenza deve essere scelto tra i candidati che siano stati preventivamente individuati o valutati positivamente dall'Euronext Growth Advisor.

22.4. Le liste devono essere depositate presso la sede della società almeno 7 (sette) giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione. Le liste, inoltre, devono essere messe a disposizione del pubblico a cura della società almeno 6 (sei) giorni prima di quello previsto per la predetta assemblea secondo le modalità prescritte della disciplina vigente.

22.5. Unitamente e contestualmente a ciascuna lista, è depositato, pena irricevibilità della medesima, (i) curriculum vitae dei candidati; (ii) informazioni relative all'identità dei soci che le hanno presentate, con indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta; (iii) dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, e così pure l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per ricoprire la carica di amministratore, nonché, eventualmente, il possesso dei requisiti di indipendenza; (iv) un documento rilasciato dall'Euronext Growth Advisor della società attestante che il candidato indipendente è stato preventivamente individuato o valutato positivamente dall'Euronext Growth Advisor della società e (v) ogni altra ulteriore dichiarazione o informativa prevista dalla legge o

dalle norme regolamentari applicabili.

22.6. Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.

22.7. Ciascun azionista, gli azionisti appartenenti ad un medesimo gruppo societario nonché gli azionisti aderenti ad un patto parasociale rilevante ai sensi dell'art. 122 TUF, non possono presentare né votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

22.8. Alle elezioni degli amministratori si procede secondo le disposizioni che seguono.

22.9. In caso di presentazione di più di una lista:

a. dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti vengono tratti, secondo l'ordine progressivo di presentazione, un numero di amministratori pari al numero totale dei componenti da eleggere tranne uno;

b. dalla seconda lista che ha ottenuto il maggior numero di voti e che non sia collegata neppure indirettamente con gli azionisti che hanno presentato o con coloro che hanno votato la lista risultata prima per numero di voti, viene tratto un amministratore, ossia colui il quale nell'ambito di tale lista era indicato per primo.


22.10. Qualora a seguito delle elezioni con le modalità sopra indicate non sia assicurata la nomina di un amministratore in possesso dei requisiti di indipendenza, il candidato non indipendente eletto come ultimo o, in caso di più liste, come ultimo in ordine progressivo nella lista che ha riportato il maggior numero di voti, sarà sostituito dal primo candidato indipendente non eletto, ed in caso di liste, appartenente alla lista che ha riportato il maggior numero di voti.

22.11. Non si terrà conto delle liste che non abbiano raggiunto una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta per la presentazione delle medesime.

22.12. Nel caso di parità di voti fra più liste si procede ad una nuova votazione da parte dell'assemblea e risulteranno eletti i candidati che ottengano la maggioranza semplice dei voti senza applicazione del meccanismo del voto di lista.

22.13. Nel caso di presentazione di un'unica lista, l'assemblea esprimerà il proprio voto su di essa e, qualora ottenga la maggioranza dei voti, tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione saranno tratti da tale lista nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari pro tempore vigenti.

22.14. In mancanza di liste, ovvero qualora sia presente una sola lista e la medesima non ottenga la maggioranza dei voti, ovvero qualora il numero dei consiglieri eletti sulla base delle liste presentate sia inferiore al numero di componenti da eleggere ovvero qualora non sia possibile per qualsiasi



motivo procedere alla nomina del Consiglio di Amministrazione con le modalità previste dal presente Articolo, i membri del Consiglio di Amministrazione saranno nominati dall'assemblea con le modalità e le maggioranze ordinarie, senza applicazione del meccanismo del voto di lista, fermo l'obbligo di mantenere il numero minimo di amministratori indipendenti.

22.15. Qualora nel corso dell'esercizio vengano a mancare uno o più amministratori gli altri provvedono a sostituirli, ai sensi dell'art. 2386 c.c., con candidati tratti dalla lista cui apparteneva l'amministratore venuto meno e che siano eleggibili e disposti ad accettare la carica alla data della cooptazione. Qualora ciò non sia possibile, la sostituzione avverrà con soggetti non appartenenti alla predetta lista, con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'assemblea. In ogni caso la sostituzione degli amministratori cessati dalla carica viene effettuata da parte del Consiglio di Amministrazione assicurando la presenza del numero necessario di amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dallo statuto e dalla normativa applicabile. Gli amministratori così nominati rimangono in carica fino alla successiva assemblea che provvede alla conferma dell'amministratore già nominato per cooptazione. Qualora i soggetti cooptati non presentino i requisiti richiesti dalla normativa legislativa e regolamentare vigente per l'assunzione della carica, l'assemblea successiva - se non convocata per il rinnovo dell'intero consiglio di amministrazione, nel qual caso si applica la procedura di cui al presente Articolo - provvede alla sostituzione secondo le maggioranze di legge.

22.16. Qualora venga meno la maggioranza degli amministratori nominati dall'assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare l'assemblea per la sostituzione degli amministratori mancanti.

22.17. Qualora vengano a cessare tutti gli amministratori, l'assemblea per la nomina dell'intero consiglio deve essere convocata d'urgenza dal collegio sindacale, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.

Articolo 23 (Presidente e organi delegati)

23.1. Il consiglio, qualora non vi abbia provveduto l'assemblea in sede di nomina del consiglio stesso, deve designare tra i suoi membri un Presidente.

23.2. Ove lo ritenga opportuno, il consiglio può altresì nominare un vice presidente, con funzioni vicarie rispetto al Presidente, nonché uno o più consiglieri delegati e un comitato esecutivo, determinandone funzioni e poteri, nei limiti previsti dalla legge.

Articolo 24 (Deliberazioni del consiglio)

24.1. Il consiglio si riunisce, anche fuori dalla sede

sociale purché nell'Unione Europea o in Svizzera, ogni volta che il Presidente o l'amministratore delegato lo ritenga opportuno, nonché quando ne venga fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri in carica.

24.2. Il consiglio viene convocato dal Presidente o dall'amministratore delegato con avviso inviato mediante posta, telegramma, telefax o posta elettronica almeno tre giorni prima della riunione, ovvero, in caso di urgenza, almeno ventiquattro ore prima della riunione. Saranno comunque valide le riunioni consiliari, altrimenti convocate, qualora partecipino tutti i consiglieri e i sindaci effettivi in carica.

24.3. Per la validità delle deliberazioni del consiglio sono necessari la presenza effettiva della maggioranza dei consiglieri e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

24.4. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si possono svolgere anche per tele-video conferenza, a condizione che: (a) che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione; (b) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione; (c) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti. Verificandosi tali presupposti, non è altresì necessaria la presenza nel medesimo luogo del presidente e del soggetto verbalizzante. La riunione si ritiene svolta nel luogo ove è presente il soggetto verbalizzante.

Articolo 25 (Poteri di gestione)


25.1. L'organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società, con facoltà di compiere tutti gli atti ritenuti opportuni per il conseguimento dell'oggetto sociale, esclusi soltanto quelli riservati all'assemblea dalla legge.

25.2. In caso di nomina di consiglieri delegati o del comitato esecutivo, ad essi spettano i poteri di gestione loro attribuiti in sede di nomina.

Articolo 26 (Poteri di rappresentanza)

26.1. Il potere di rappresentare la società di fronte ai terzi ed in giudizio spetta ai consiglieri delegati, se nominati, e nei limiti dei poteri di gestione loro attribuiti e, in loro difetto, al presidente del Consiglio di Amministrazione, senza limite alcuno, nonché, se nominato, al vice presidente, nei limiti stabiliti dalla deliberazione di nomina.

26.2. Nei limiti dei poteri di gestione attribuiti, viene conferito il potere di rappresentanza al presidente



dell'eventuale comitato esecutivo.

26.3. La rappresentanza della società spetta anche al direttore generale, ai direttori, agli institori e ai procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina.

Articolo 27 (Organo di controllo)

27.1. La gestione sociale è controllata da un Collegio Sindacale, costituito da tre membri effettivi e due supplenti, nominati e funzionanti a norma di legge, le cui riunioni possono svolgersi per audio-conferenza o teleconferenza, secondo quanto stabilito in tema di riunioni consiliari.

27.2. I sindaci devono possedere i requisiti di professionalità e onorabilità di cui all'art. 148, comma 4, TUF e gli ulteriori requisiti di legge, con particolare riguardo ai requisiti prescritti in ragione della loro eventuale funzione di revisione legale dei conti.

27.3. I sindaci durano in carica tre esercizi, sono rieleggibili e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

27.4. Le liste devono recare i nominativi di uno o più candidati alla carica di sindaco effettivo e di uno o più candidati alla carica di sindaco supplente. I nominativi dei candidati sono contrassegnati, altresì, da una numerazione progressiva.

27.5. Hanno diritto di presentare le liste gli azionisti che da soli o insieme ad altri azionisti siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno il 10% (dieci per cento) del capitale sociale avente diritto di voto nell'assemblea ordinaria, da comprovare con il deposito di idonea certificazione. La certificazione comprovante la titolarità del numero di azioni necessario per la presentazione della lista dovrà essere prodotta al momento del deposito della lista stessa od anche in data successiva, purché entro il termine sopra previsto per il deposito della lista.

27.6. Le liste presentate dai soci devono contenere un numero di candidati non superiore al numero massimo dei componenti da eleggere e devono essere depositate presso la sede della società almeno 7 (sette) giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione, o entro il diverso termine stabilito dalla disciplina tempo per tempo vigente. Le liste, inoltre, devono essere messe a disposizione del pubblico a cura della società almeno 6 (sei) giorni prima di quello previsto per la predetta assemblea, o entro il diverso termine stabilito dalla disciplina tempo per tempo vigente, secondo le modalità prescritte della disciplina vigente.

27.7. Unitamente e contestualmente a ciascuna lista, è depositato, pena irricevibilità della medesima, (i)

informazioni relative all'identità dei soci che le hanno presentate, con indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta; (ii) dichiarazione dei soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento con questi ultimi secondo la normativa pro tempore vigente; (iii) il curriculum vitae contenente le caratteristiche professionali dei singoli candidati e elenco degli incarichi di amministrazione e controllo dagli stessi ricoperti, insieme con le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di incompatibilità o di ineleggibilità, e così pure l'esistenza dei requisiti prescritti dalla legge e dal presente Statuto e (iv) ogni altra ulteriore dichiarazione o informativa prevista dalla legge o dalle norme regolamentari applicabili.

27.8. Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.

27.9. Ciascun azionista, gli azionisti appartenenti ad un medesimo gruppo societario nonché gli azionisti aderenti ad un patto parasociale rilevante ai sensi dell'art. 122 TUF, non possono presentare né votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

27.10. Risulteranno eletti sindaci effettivi i primi due candidati della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti e il primo candidato della lista che sarà risultata seconda per numero di voti e che sia stata presentata dai soci che non sono collegati neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o votato la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti. La presidenza del Collegio Sindacale spetta al candidato al primo posto della sezione dei candidati alla carica di sindaco effettivo della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti. Risulteranno eletti sindaci supplenti il primo candidato supplente della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti e il primo candidato supplente della lista che sarà risultata seconda per numero di voti e che sia stata presentata dai soci che non sono collegati neppure indirettamente con i soci che hanno presentato o votato la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti.

27.11. Nel caso di parità di voti fra più liste si procede ad una votazione di ballottaggio, risultando eletti i candidati della lista che ottenga la maggioranza semplice dei voti. Nel caso di presentazione di un'unica lista, il Collegio Sindacale è tratto per intero dalla stessa, qualora ottenga

la maggioranza richiesta dalla legge per l'assemblea ordinaria; la presidenza del Collegio Sindacale spetta alla persona indicata al primo posto della sezione dei candidati alla carica di sindaco effettivo nella lista presentata. Per la nomina di quei sindaci che per qualsiasi ragione non si siano potuti eleggere con il procedimento previsto nei commi precedenti ovvero nel caso in cui non vengano presentate liste, l'assemblea delibera a maggioranza relativa. In caso di anticipata cessazione per qualsiasi causa dall'incarico di un sindaco effettivo, subentra il primo supplente appartenente alla medesima lista del sindaco sostituito fino alla successiva assemblea.

27.12. Nell'ipotesi di sostituzione del presidente, la presidenza è assunta, fino alla successiva assemblea, dal primo sindaco effettivo appartenente alla lista del presidente cessato. Se con i sindaci supplenti non si completa il Collegio Sindacale, deve essere convocata l'assemblea per provvedere, con le maggioranze di legge.

27.13. L'assemblea ordinaria dei soci provvederà all'atto della nomina alla determinazione del compenso da corrispondere ai sindaci effettivi ed a quanto altro a termine di legge.

Articolo 28 (Revisione legale dei conti)

28.1. La revisione legale dei conti è svolta da un revisore legale o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro, oppure, ai sensi dell'art. 2409-bis, comma 2, c.c., a scelta dell'assemblea ordinaria, sempre che non ostino impedimenti di legge e nei limiti dalla stessa previsti, dall'organo di controllo di cui al precedente Articolo.

28.2. L'alternativa consentita all'assemblea ordinaria non può in ogni caso comportare la revoca dell'incarico di revisione legale dei conti in corso.

TITOLO IV

BILANCIO E UTILI

Articolo 29 (Bilancio)

29.1. Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

29.2. Alla chiusura di ciascun esercizio sociale il Consiglio di Amministrazione provvede alla redazione del bilancio di esercizio ed alle conseguenti formalità rispettando le vigenti norme di legge.

Articolo 30 (Destinazione degli utili)

30.1. Dagli utili netti risultanti dal bilancio deve essere dedotta una somma corrispondente al 5% (cinque per cento) da destinare alla riserva legale finché questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale.

30.2. La deliberazione sulla distribuzione degli utili è adottata dalla assemblea ordinaria dei soci; l'assemblea può deliberare speciali prelevamenti a favore di riserve

straordinarie o per altra destinazione, ovvero rinviare la distribuzione degli utili in tutto od in parte all'esercizio successivo.

TITOLO V

REVOCA DALL'AMMISSIONE ALLE NEGOZIAZIONI

Articolo 31 (Revoca)

31.1. La società che richiama a Borsa Italiana la revoca dall'ammissione dei propri strumenti finanziari Euronext Growth Milan deve comunicare tale intenzione di revoca informando anche l'Euronext Growth Advisor e deve informare separatamente Borsa Italiana della data preferita per la revoca almeno venti giorni di mercato aperto prima di tale data.

31.2. Fatte salve le deroghe previste dal Regolamento Euronext Growth Milan, la richiesta dovrà essere approvata dall'assemblea della società con la maggioranza del 90% dei partecipanti. Tale quorum deliberativo si applicherà a qualunque delibera della società suscettibile di comportare, anche indirettamente, l'esclusione dalle negoziazioni degli strumenti finanziari Euronext Growth Milan, così come a qualsiasi deliberazione di modifica della presente disposizione statutaria, salvo nell'ipotesi in cui, per effetto dell'esecuzione della delibera, gli azionisti della società si trovino a detenere, o gli siano assegnate, esclusivamente azioni ammesse alle negoziazioni su Euronext Growth Milan, su un mercato regolamentato dell'Unione Europea o su di un sistema multilaterale di negoziazione registrato come "Mercato di crescita delle PMI" ai sensi dell'art. 33 della direttiva 2014/65 MIFID (e sue successive modifiche o integrazioni) che abbia previsto tutele equivalenti per gli investitori ovvero - ricorrendone particolari condizioni - salvo che Borsa Italiana S.p.A. decida diversamente.

TITOLO VI

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Articolo 32 (Scioglimento e liquidazione)

32.1. Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della società, l'assemblea nomina uno o più liquidatori e delibera ai sensi di legge.

TITOLO VII

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 33 (Foro competente)

33.1. Per qualunque controversia che dovesse sorgere in dipendenza di affari sociali o relativa alla interpretazione o esecuzione del presente statuto è competente in via esclusiva il foro del luogo ove la Società ha la propria sede legale.

Articolo 34 (Eventuale qualificazione della società come diffusa)

34.1. Qualora, in dipendenza dell'ammissione all'Euronext Growth Milan o anche indipendentemente da ciò, le Azioni

risultassero essere diffuse fra il pubblico in maniera rilevante, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2325-bis c.c., 111-bis delle disposizioni di attuazione del codice civile e 116 TUF, troveranno applicazione le disposizioni dettate dal codice civile e dal TUF (nonché della normativa secondaria), nei confronti delle società con azioni diffuse fra il pubblico e decadranno automaticamente le clausole del presente statuto incompatibili con la disciplina dettata per tali società.

FIRMATO: Russello Giuseppe - Maurizio Citrolo NOTAIO